



Formazione e orario di lavoro

Diversi colleghi con inquadramento ai livelli 6 e 7 ci hanno informato che hanno ricevuto disposizioni aziendali in cui si chiede loro di effettuare i corsi di formazione relativi al FNC (Fondo nuove competenze) in orari che, non di rado, arrivano fino alle 18:30.

Riteniamo, quindi, opportuno ricordare alcuni concetti.

Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19; istituito dal decreto Rilancio, è stato rifinanziato dal D.L. Agosto.

L'obiettivo dello strumento è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese con le OO.SS. al fine di rimodulare l'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'azienda, **in base alle quali una parte dell'orario di lavoro viene usata per percorsi formativi.**

Le ore di stipendio del personale in formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.

Deve essere chiaro, quindi, che i corsi di formazione relativi al FNC vanno effettuati in orario di lavoro: se così non fosse, Azienda e Lavoratore potrebbero essere accusati di commettere una frode ai danni dello Stato.

La contrattazione collettiva prevede che *il personale inquadrato ai livelli 6 e 7, indipendentemente dal grado di occupazione, assicura la propria prestazione lavorativa, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale addetto all'unità di appartenenza; detto personale è tenuto ad attestare la presenza una sola volta, normalmente all'inizio dell'attività lavorativa, con compensazione dell'orario su base settimanale.*

Gli accordi sindacali sullo smart working prevedono che *la prestazione lavorativa sarà eseguita entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale.*

Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, la prestazione in lavoro agile giornaliero dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con la seguente articolazione oraria: nell'arco orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00 con fruizione di unico intervallo tra le ore 12.30 e le 14.30, con una durata da un minimo di 30 fino ad un massimo di 120 minuti e comunque sempre assicurando la propria presenza tra le ore 10.00 e le 12.30 e tra le 14:30 e le 16:30.

In particolare, ai Lavoratori "normalisti" inquadrati ai livelli 6 e 7 del vigente CCNL, l'Azienda non può imporre di effettuare la formazione in orari che vanno oltre le 16:38, ma dovrebbe concentrare la fruizione nei corsi nelle fasce orarie tra le ore



10.00 e le 12.30 e tra le 14:30 e le 16:30, dal momento che questi sono i periodi in cui un “normalista” è tenuto ad assicurare la presenza quando lavora in modalità agile.

La contrattazione collettiva, vista la sua natura pattizia, ha appunto lo scopo di contemperare le contrapposte esigenze dell’Azienda e dei Lavoratori: è opportuno ribadire il principio di esigibilità degli accordi, che deve essere applicato anche quando il lavoratore deve svolgere i corsi di formazione, in particolare quando la fruizione della stessa avviene attraverso le piattaforme informatiche.

Roma 16 marzo 2021

La Segreteria Regionale del Lazio